



CIRCOLARE TECNICA 08/08

Milano, 12 settembre 2008

OGGETTO: Linee guida NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Adeguate verifica della clientela e Individuazione di operazioni sospette

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Il Comitato Esecutivo, riunitosi il 15 luglio u.s., ha ratificato le **“Linee guida Assifact della nuova normativa antiriciclaggio - Adeguata verifica della clientela e Individuazione di operazioni sospette”** elaborate dalla Commissione Legale, coordinata dal dott. Attilio Serio.

Il documento scaturisce dal confronto, conclusosi nella corso della riunione in plenaria dell'11 giugno u.s., fra gli operatori del settore in ordine all'analisi della nuova normativa di riferimento (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) e alla relativa applicazione nel settore factoring, con l'obiettivo di supportare gli Associati negli adempimenti previsti dalla nuova normativa e di indirizzarli nella scrittura delle procedure aziendali, senza pretese di esaustività o condizionamento.

Il documento si compone di una *parte introduttiva* che richiama i nuovi riferimenti normativi ed i principali contenuti, una parte riguardante le *maggiori novità* introdotte dal decreto legislativo in analisi ed una parte, di cui preme sottolineare in particolare l'utilità e la praticità, contenente un *elenco*, non esaustivo e non tassativo, *di operazioni* che nell'ambito del Factoring necessitano di particolare attenzione e che quindi si ritiene debbano essere sottoposte a particolari controlli e cautele ai fini della lotta al riciclaggio.

Le linee guida rappresentano un utile punto di partenza per l'applicazione della normativa nell'ambito delle singole realtà aziendali ma necessitano di personalizzazioni e/o integrazioni in relazione alle diverse prassi operative. Si sottolinea comunque, tenuto conto dell'importanza e delicatezza della materia, l'importanza della divulgazione dell'analisi all'interno delle società e presso le direzioni aziendali.

Rinviamo alla circolare allegata per gli ulteriori dettagli in materia di antiriciclaggio, preme richiamare le riflessioni svolte dalla Commissione Legale in ordine alla clientela factoring da assoggettare all'obbligo di adeguata identificazione.

La Commissione fondatamente ritiene che l'obbligo di adeguata identificazione della clientela riguarda i clienti cedenti ovvero i debitori ceduti che hanno sottoscritto contratti di dilazione (i quali configurano operazioni aventi natura finanziaria). I pagamenti dei debitori ceduti non configurano operazione occasionale pertanto sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di identificazione della clientela, tenuto conto che i debitori pagano crediti commerciali (derivanti da fornitura di beni e/o servizi) e non crediti finanziari. Il debitore dilazionato – così come il cliente continuativo e/o occasionale in genere – va identificato una sola volta, anche se intestatario di una molteplicità di contratti di dilazione in relazione alla cessione di crediti da parte di una molteplicità di cedenti, intendendosi quindi assolti gli obblighi di adeguata verifica all'atto dell'acquisizione originaria del cliente, purchè le informazioni siano aggiornate. L'obbligo di identificazione del titolare effettivo si può considerare assolto con la dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21.



LINEE GUIDA ASSIFACT

NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Adeguate verifica della clientela e Individuazione di operazioni sospette

Data	Versione
15 luglio 2008	Rilascio documento elaborato dalla Commissione Legale (verbale 11 giugno 2008) e ratificato dal Comitato Esecutivo
...	...



INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	<i>3</i>
<i>Principali novità.....</i>	<i>4</i>
<i>Individuazione di operazioni sospette</i>	<i>7</i>
<i>Appunti di riflessione.....</i>	<i>9</i>



Introduzione

Con pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 290 – Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 vengono recepiti nel nostro ordinamento la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 – c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio – relativa alla **prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca **misure di esecuzione**.

Il provvedimento sopra richiamato, **entrato in vigore il 29 dicembre 2007** è attualmente il Testo Unico di riferimento per la disciplina dell’antiriciclaggio, e sebbene ricalchi la precedente impostazione normativa dettata sempre in tema di antiriciclaggio, introduce importanti e sostanziali novità rispetto alla stessa, che possono sinteticamente riassumersi in un quadro normativo proiettato ad una maggiore sensibilizzazione dell’opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita mediante un’attività normativo-interpretativa e un’attività sanzionatoria.

Passando in rassegna, per le finalità sopra esposte, l’evoluzione del quadro normativo, si possono schematicamente individuare due linee di tendenza. La prima – già presente nella 2^a direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE) – estende a categorie professionali e a operatori commerciali esposti al rischio di riciclaggio, gli obblighi di partecipazione attiva al sistema di prevenzione e contrasto, finora tradizionalmente basato sulla collaborazione degli intermediari bancari e finanziari. La seconda – introdotta dalla 3^a direttiva (2005/60/CE) – commisura il rigore degli obblighi di identificazione e verifica della clientela al rischio di riciclaggio desumibile – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall’area geografica di riferimento.

Da qui l’invito rivolto a tutti i destinatari del presente provvedimento legislativo (intermediari finanziari – altri soggetti esercenti attività finanziaria – professionisti, revisori contabili e altri soggetti) a dotarsi di adeguate procedure strumentali al fine di poter realizzare controlli appropriati rivolti alla propria Clientela.

Fatta questa premessa di carattere generale, di seguito riportiamo le novità più salienti introdotte dalla normativa sopra richiamata in tema di identificazione e verifica della Clientela, riferite anche all’operatore Factor.



Principali novità

Riportandoci a quanto sopra descritto, ai fini di un’adeguata verifica della Clientela, ferma restando la raccolta di tutte le informazioni già previste nella precedente normativa, l’attuale disciplina introduce, precisamente all’art. 18, la figura del titolare effettivo, definito dalla normativa in uso sopra richiamata “*come la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il Cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività*”, figura che dovrà essere identificata come meglio di seguito specificato, prima dell’instaurazione di un rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico dell’esecuzione dell’operazione.

Per titolare effettivo si intende dunque:

in caso di Società:

- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e gli istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Si precisa inoltre che, sempre ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, è possibile far ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti di pubblica conoscenza, nonché, in virtù di quanto previsto dall’art. 21, ottenere dal Cliente (che ha l’obbligo di fornirla) una dichiarazione scritta con cui lo stesso, sotto la propria responsabilità, fornisce tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sia a conoscenza.

Sempre nel quadro innovativo della normativa vigente, l’intermediario finanziario dovrà anche, nel procedere alla identificazione del Cliente, far sottoscrivere allo stesso una scheda identificativa riportante i suoi dati personali, realizzando ciò all’atto dell’accensione del rapporto continuativo o dell’esecuzione dell’operazione occasionale.¹

¹ Con riferimento specifico al settore factoring, cui queste linee guida sono destinate, si ricorda che per **cliente** si intende il **cedente**, controparte di riferimento del contratto di factoring e intestatario del rapporto continuativo con il Factor, e il **debitore ceduto dilazionato**, ossia sottoscrittore di un autonomo contratto di dilazione con il Factor che configura un’operazione di natura finanziaria (cd. Debitore Maturity che). Sono esclusi tutti gli altri rapporti con debitori ceduti in quanto relativi a pagamenti di crediti di fornitura.



Per ottemperare, dunque al disposto normativo in tema di identificazione della Clientela e del titolare effettivo di Società non quotate, si suggerisce di predisporre schede identificative che dovranno essere sottoscritte oltre che dal soggetto che rende le informazioni (Cliente), anche dall'operatore (es. commerciale, dipendente o collaboratore dell'intermediario) ed eventualmente, per un maggiore monitoraggio, dal responsabile di quest'ultimo.

Preme tuttavia sottolineare che l'obbligo di adeguata verifica della clientela può, adeguatamente formalizzato, inserirsi nei processi aziendali già in essere di valutazione della clientela, non essendo necessaria in tal caso la compilazione della scheda informativa.

Oltre a ciò, l'intermediario finanziario deve procedere, in presenza di “operazioni sospette” in base agli indici di anomalia forniti a riguardo dalla vigente normativa antiriciclaggio, a ulteriori approfondimenti, atteso che come previsto dall'art. 20 della sopra citata normativa, (novità di rilievo) **gli obblighi di adeguata verifica della Clientela devono essere commisurati al rischio associato al tipo di Cliente e/o alla natura/modalità del rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione, che possono di seguito riassumersi:**

☐ con riferimento al Cliente:

- natura giuridica;
- prevalente attività svolta;
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- area geografica di residenza o sede del Cliente o della controparte;
-

☐ con riferimento all'operazione o rapporto continuativo:

- tipologia dell'operazione o rapporto continuativo posti in essere;
- modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo;
- ammontare;
- frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
- ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal Cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Ai sensi del successivo art. 28, **gli obblighi di adeguata verifica della Clientela devono essere rafforzati in presenza di un più elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** e, comunque:

1. quando il Cliente non è fisicamente presente;
2. quando le operazioni o i rapporti continuativi riguardano persone *politicamente esposte* residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.

A fronte del punto 1, in particolare, occorre applicare una o più misure tra quelle di seguito indicate:

- ☐ accertare l'identità del Cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- ☐ adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- ☐ assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al Cliente presso un ente creditizio.



In presenza, invece, della situazione prevista al punto 2, occorrerà:

- ☐ stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il Cliente sia una persona politicamente esposta;
- ☐ ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali Clienti;
- ☐ adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- ☐ assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo.

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della Clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del Cliente, nei seguenti casi:

- ☐ qualora il Cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- ☐ per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento (tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono);
- ☐ per i Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ per i Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

L'intermediario deve prestare particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Individuazione di operazioni sospette

In aggiunta a quanto sopra descritto, entrando nel merito operativo del Factor, segnaliamo qui di seguito un elenco non esaustivo e non tassativo di operazioni che nell’ambito del Factoring necessitano di particolare attenzione e che quindi si ritiene debbano essere sottoposte a particolari controlli e cautele ai fini della lotta al riciclaggio, con particolare riguardo a:

A. la struttura e i soggetti coinvolti

- 1) cessioni di credito da controllante a controllata o viceversa; da collegata a collegante e viceversa (infragruppo) con notifica o senza notifica al debitore ceduto, aventi ad oggetto importi sproporzionati, illogici sotto il profilo del contenuto economico e per legittimazione nello svolgimento delle attività (prestazioni difformi all’oggetto sociale, con contenuto consulenziale, prive di contratto o ordine sottostante, non verificabili nell’ambito delle registrazioni contabili del cedente e del debitore ceduto);
- 2) finanziamenti richiesti a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo di crediti futuri nella misura in cui per importo o per oggetto, si ha fondato motivo di ritenere che la prestazione futura abbia contenuto simulatorio o comunque illogico, secondo la definizione che precede;
- 3) sconto di portafoglio cambiario sia infragruppo sia con terzi che non abbia a fondamento un rapporto commerciale o finanziario sottostante, o che tale rapporto non sia coerente con le attività svolte dai soggetti interessati (traente, trattario) o illogico secondo lo schema che precede; operazioni di anticipo di portafoglio commerciale con o senza notifica, per le quali il cedente non fornisca il contratto sottostante e il credito non sia verificabile presso il debitore, allorquando detto portafoglio ha volumi e importi estremamente frazionati e non in logica conseguenza dell’attività commerciale svolta dal cedente;
- 4) cessioni di credito operate nei confronti di soggetti esteri per prestazioni di consulenza o aventi ad oggetto beni immateriali, per volumi e consistenza non coerenti all’attività svolta o per prestazioni illogiche rispetto alle concrete necessità del cedente, con particolare riguardo al fatto che le prestazioni siano svolte da persone fisiche o persone giuridiche collegate, controllate o controllanti, ovvero socie in società anche nazionali nei confronti delle quali operano quali soggetti fornitori o sono debitori ceduti di cedenti che hanno rapporti con la cessionaria;
- 5) cessioni di credito con o senza notifica per prestazioni aventi ad oggetto somministrazione di beni materiali (alimentari, derrate etc) non verificabili nella loro quantità ed ubicazione (ad esempio: prosciutti alla stagionatura, marsala all’invecchiamento), il cui pagamento avviene in unica soluzione a fine rapporto o periodo ed i beni comunque non sono individuabili;
- 6) cessioni di crediti per il pagamento dei quali è prevista la rimessa per contanti da parte del debitore ceduto; in questo caso la fattispecie si aggrava se la cessione non prevede la notificazione al debitore ceduto e quindi il cedente può operare evasione delle somme di contante incassate dal debitore ceduto per fatture emesse diverse da quelle cedute.



- 7) cessioni di credito per le quali il Cliente conferisce procure a soggetti non residenti o a terzi, non giustificate nell’ambito dell’operazione stessa.
- 8) il Cliente ricorre a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazione in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico patrimoniale e/o dalla sua attività.
- 9) cessioni di crediti che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore sotto il profilo fiscale e del segreto bancario.
- 10) comportamento reticente del Cliente, che fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete; usa documenti che appaiono contraffatti; si rifiuta o è riluttante a fornire le informazioni; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 11) il Cliente presenta operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza, dimensioni; occorre prestare particolare attenzione a operazioni proposte da utenti occasionali.

B. i mezzi di pagamento richiesti ed i soggetti destinatari

- 1) anticipazioni richieste a mezzo di effetti bancari trasferibili a favore di terzi non conosciuti dalla cessionaria erogante, senza che il cedente abbia dato coerente disposizione evidenziando la causa del pagamento;
- 2) anticipazioni richieste con le modalità ed i mezzi di pagamento di cui sopra a favore di soci residenti o con residenza estera per importi non coerenti con le scritture contabili e le partite aperte presso il cedente da parte di questi ultimi, ovvero senza che il cedente abbia fornito supporto contrattuale o prova della obbligazione sottostante (fattura o contratto);
- 3) anticipazioni richieste anche a mezzo bonifico a favore di terzi, anche persone giuridiche residenti il cui rapporto commerciale con il cedente non ha alcuna giustificazione e coerenza sia per attività svolta che per tipo di prestazione resa;

C. la natura giuridica del rapporto sottostante con debitore Pubblica Amministrazione

- 1) per cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto ove il ribasso d’asta è eccessivo rispetto al punteggio della cedente in sede di partecipazione e quindi si può “sospettare” in ordine alla regolarità dello svolgimento del contratto medesimo, nel momento dell’aggiudicazione (truffa con danno all’erario e riciclaggio di denaro a mezzo di tangenti in frode al fisco).



- 2) per cessioni di credito derivanti da contratti di appalto per servizi (mense, pulizie, etc.) il cui valore fatturato è eccedente rispetto a quello appaltato e contrattualmente previsto ma l'Ente Pubblico paga regolarmente le fatture cedute.

* * *

Appunti di riflessione

Per il rispetto dei principi di cui sopra, viene sottolineata l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo della clientela, con particolare riguardo a rapporti che transitano attraverso il canale telematico; il che significa integrare il dato oggettivo dell'operazione con informazioni sul Cliente per valutare la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario di quest'ultimo.

A conclusione di quanto sopra detto, si precisa ulteriormente che ai sensi dell'art. 2 lett.d) dell'attuale testo normativo in tema di antiriciclaggio, costituisce riciclaggio anche il mero “aiutare, istigare, o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”; da ciò ne consegue che appare di fondamentale importanza sensibilizzare e informare il personale dipendente affinché nella gestione dei rapporti con la Clientela non vengano posti in essere comportamenti che possano tradursi o essere interpretati come azioni di riciclaggio, atteso che anche la semplice concessione di prestiti o finanziamenti a soggetti a rischio di riciclaggio, potrebbe costituire un aiuto e/o un'agevolazione a tale fattispecie di reato se non addirittura a favorirne l'esecuzione. Da qui l'invito rivolto a tutti gli Operatori destinatari della sopra citata disciplina a una conoscenza appropriata del Cliente anche e soprattutto con riferimento all'operazione commerciale che si intende realizzare.

